



COMUNE DI PISTOIA
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E DEMOGRAFICI

U.O.C. SUAP, Privacy e Statistica

AGRITURISMO

ai sensi della L.R. 30/2003 ("Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell'enoturismo in Toscana") e del D.P.G.R. 46/R/2004 ("Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana").

CAMPO DI APPLICAZIONE

La Regione Toscana sostiene l'agricoltura anche mediante la disciplina di idonee forme di turismo nella campagna, denominato agriturismo.

Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 30/2003, per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità svolte da imprenditori agricoli singoli e associati, attraverso l'utilizzo della propria azienda, in rapporto di connessione con l'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c. che deve rimanere principale, secondo quanto disposto dalla legge richiamata.

Rappresentano, in particolare, attività agrituristiche, nel rispetto delle modalità e dei limiti definiti dalla legge:

- a) dare alloggio in appositi locali aziendali;
- b) ospitare i campeggiatori in spazi aperti;
- c) organizzare attività didattiche, divulgative, culturali, sociali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunità locali, riferite al mondo rurale;
- d) somministrare pasti, alimenti e bevande, degustazioni e assaggi e organizzare eventi promozionali, utilizzando prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani, nel rispetto del sistema della filiera corta.

MODALITÀ OPERATIVE

Secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2, della L.R. 30/2003, l'esercizio delle attività agrituristiche è soggetto a SCIA ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990.

REQUISITI SOGGETTIVI

Legittimati all'esercizio dell'agriturismo sono l'imprenditore agricolo proprietario dell'azienda ovvero l'imprenditore agricolo comunque titolare di altro diritto reale o personale di godimento su di essa, organizzati in forma singola o associata, di cui all'art. 2135 c.c.

Requisiti soggettivi morali

Non possono esercitare l'attività agrituristica, ai sensi dell'art. 8, comma 1, L.R. 30/2003:

- coloro che non sono imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;
- coloro che hanno riportato nel triennio precedente, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513, 513 bis, 515, 517 del c.p. o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità ovvero di frode nella preparazione degli alimenti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che sono stati sottoposti a misura di prevenzione ai sensi della L. 1423/1956 (*Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*) oppure sono stati dichiarati delinquenti abituali, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che, ai sensi della legislazione antimafia, sono stati sottoposti a misure di prevenzione, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, o che hanno procedimenti penali in corso per l'applicazione di tali misure di prevenzione;
- coloro che non sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (*“Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”*), e di cui all'articolo 5 della L.59/1963 (*“Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti”*).

Requisiti soggettivi professionali per la somministrazione di alimenti e bevande

Ai sensi dell'art. 13 bis del Regolamento 46/R/2004, l'imprenditore che svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande o l'addetto che svolge tale attività, deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) possedere la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) con iscrizione, anche a titolo provvisorio nell'anagrafe regionale, ai sensi della L.R. 45/2007;
- b) essere in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di laurea attinente alla materia dell'alimentazione o della somministrazione di alimenti e bevande o attinente al settore agrario e forestale;
- c) aver esercitato in proprio l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione, alla preparazione o all'amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;
- d) avere frequentato con esito positivo il corso di formazione obbligatoria per somministrazione di alimenti e bevande o il corso di operatore agrituristico del repertorio regionale dei profili professionali o analogo corso di formazione come disciplinato dalla vigente normativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

REQUISITI OGGETTIVI

L'attività agrituristica deve essere in rapporto di connessione ad un'attività agricola che, comunque, deve rimanere principale rispetto alla prima.

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, L.R. 30/2003, la principalità dell'attività agricola si realizza quando, a scelta dell'imprenditore, sussista una delle seguenti condizioni:

- a) il tempo impiegato per lo svolgimento dell'attività agrituristica nel corso dell'anno solare è inferiore al tempo utilizzato nell'attività agricola, di cui all'articolo 2135 c.c., tenuto conto della diversità delle tipologie di lavorazione;

b) il valore della produzione lorda vendibile (PLV) agricola annua, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, è maggiore rispetto alle entrate dell'attività agrituristica, al netto dell'eventuale intermediazione dell'agenzia.

REQUISITI STRUTTURALI, IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA

Ai sensi dell'art. 17 L.R. 30/2003, possono essere utilizzati per l'attività agrituristica:

“a) i locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo o nei centri abitati, compatibilmente con le caratteristiche di ruralità dell'edificio e del luogo in cui esso è ubicato come specificato nel regolamento di attuazione, qualora l'imprenditore agricolo svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo comune o in un comune limitrofo;

b) gli altri edifici o parti di essi esistenti sul fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso;

c) salvo i limiti e le condizioni previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, i volumi derivanti da:

1) interventi di sostituzione edilizia di cui all'articolo 71, comma 1, lettera l), della L.R. 65/2014;

2) addizioni volumetriche di cui all'articolo 71, comma 1, lettera g), della L.R. 65/2014;

3) addizione volumetrica di cui all'articolo 71, comma 1 bis, e all'articolo 72, comma 1, lettera a), della L.R. 65/2014;

3 bis) trasferimenti di volumetrie di cui all'articolo 71, comma 2, e all'articolo 72, comma 1, lettera a), della l.r. 65/2014, all'interno del medesimo territorio comunale o all'interno della proprietà aziendale la cui superficie sia senza soluzione di continuità e ricada parzialmente in territori di comuni confinanti, a condizione che si configurino come uno dei seguenti interventi:

a) interventi di addizione volumetrica;

b) interventi di trasferimento del volume in prossimità di edifici esistenti e qualora questo non comporti la necessità di realizzare opere di urbanizzazione primaria;

4) interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui all'articolo 71, comma 1, lettera c), della l.r. 65/2014;

5) interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'articolo 71, comma 1, lettera h), della l.r. 65/2014;

6) interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all'articolo 134, comma 1, lettera i), della l.r. 65/2014.

d) gli edifici posti all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa per l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, divulgative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunità locali, e gli eventi promozionali di cui all'articolo 15.

L'attività agrituristica può essere svolta sia in edifici con destinazione d'uso a fini agricoli che in edifici classificati come civile abitazione”.

I soggetti in possesso dei suddetti requisiti e che intendano avviare l'attività di agriturismo sono tenuti a presentare apposita istanza allo Sportello Unico per le Attività Produttive nel cui Comune è situata l'unità tecnica economica (UTE) mediante il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), selezionando il **codice dell'attività di riferimento: 55.50.51R**.

Nella SCIA l'imprenditore deve necessariamente indicare il livello di classificazione della struttura in quanto condizione indispensabile per l'avvio dell'attività.

La modulistica andrà corredata di tutti gli allegati richiesti dalla legge di riferimento ed, in particolare, della seguente documentazione:

- relazione agrituristica compilata dall'imprenditore tramite il Sistema informativo di ARTEA nell'ambito della Domanda Unica Aziendale (DUA) prima della presentazione della SCIA.

Il modello della relazione per attività agrituristica comprende:

- il riquadro per la dichiarazione dei dati anagrafici, dei recapiti e dei dati relativi all'azienda e all'impresa, ripresi dal fascicolo aziendale;
 - le finalità della DUA (inizio attività o modifica attività);
 - il riquadro relativo all'insegna;
 - il riquadro relativo alla tipologia;
 - il riquadro relativo al criterio scelto per la dimostrazione della principalità dell'attività agricola rispetto all'attività agrituristica (metodo standard o a specifica dimostrazione);
 - il riquadro relativo al trattamento dei dati personali.
- planimetrie dei locali utilizzati per le varie attività;
- notifica sanitaria in caso di somministrazione di alimenti e bevande.

Il Comune in cui si svolge l'attività agrituristica effettua una verifica del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento entro 60 giorni dalla data di presentazione della SCIA.

I soggetti che esercitano attività agrituristica hanno i seguenti obblighi:

- a) iniziare l'attività entro il termine massimo di novanta giorni dalla presentazione della SCIA e non sospendere l'esercizio per più di ventiquattro mesi nell'arco di un triennio nel caso di attività annuale. Nel caso di attività non annuale è obbligo rispettare i giorni complessivi dei periodi di apertura e chiusura stabiliti;
- b) esporre al pubblico copia della SCIA;
- c) comunicare al SUAP preventivamente la data di inizio dell'attività, la data di cessazione e, nel caso di chiusura temporanea dell'esercizio, la durata della chiusura, nonché, per le aziende con titolo abilitativo non annuale, le variazioni di apertura nel rispetto dei giorni complessivi;
- d) rispettare i limiti e le modalità indicate nella SCIA;
- f) esporre al pubblico, in luogo ben visibile, una tabella riepilogativa, contenente le caratteristiche delle strutture e i prezzi dei servizi praticati nel corso dell'anno, da cui risulti la classificazione attribuita;
- g) rispettare i prezzi massimi esposti;
- h) non diffondere informazioni sulle caratteristiche delle strutture diverse dai dati comunicati.

COSTI

- versamento di € 30,00 quali diritti di istruttoria dovuti al Comune di Pistoia da corrispondersi tramite il sistema di pagamento Pago-PA al seguente link <https://iris.rete.toscana.it/public/elencoEnti.jsf?m=4>.

ASSISTENZA TECNICA STAR

Per informazioni circa l'utilizzo di STAR si rinvia al [Manuale d'uso di STAR](#).

Per supporto tecnico si comunica che è attivo un servizio di help desk della Rete Regionali dei SUAP accessibile tramite:

- numero verde: 800 980102, attivo dalle 08.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato, festivi esclusi;
- fax: 055 0481460;
- email: reteregionale-suap@regione.toscana.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **L.R. 30/2003** (*“Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell’enoturismo in Toscana”*)
- **D.P.G.R. 46/R/2004** (*“Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n.30 disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana”*).